

N. R.G. 250/2023 P.U.

**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO***Seconda Sezione civile e crisi d'impresa*

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Laura De Simone

Presidente Relatore

dott. Luca Giani

Giudice

dott. Guendalina Alessandra Virginia Pascale

Giudice

nel procedimento di omologa del concordato preventivo iscritto al n. r.g. **250/2023 P.U.**
promosso da:

, assistita dagli Avv.ti

Contro

MASSA DEL CREDITORI in persona del Commissario Giudiziale

Oggetto: omologazione di concordato preventivo

Ha emesso il seguente

DECRETO**1. Il piano *stand alone*, l'ammissibilità della proposta originaria e l'apertura della procedura**

La società _____, con sede legale in _____, C.F.: _____, è attiva nel settore della progettazione, produzione e distribuzione di valvole industriali per il settore petrolifero ed è la holding operativa di un gruppo imprenditoriale composto, *inter alia*, dalla società di diritto statunitense _____, con sede in _____, che si occupa dell'assemblaggio e della distribuzione di valvole a sfera destinate principalmente al mercato nordamericano.

Con ricorso depositato in data 3.3.2023 la società ha proposto una domanda prenotativa ai sensi dell'art. 44, comma 1, CCII, chiedendo la concessione di un termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 39 co. 1 e 2 CCII.

Il Tribunale, riscontrata la sussistenza in capo alla società della qualifica di imprenditore commerciale, il superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lett.d) CCII, oltre che la presenza di uno stato di crisi, alla stregua della documentazione depositata, ha assegnato termine sino al 3 maggio 2023, poi prorogato al 3 luglio 2023, e nominato Commissario giudiziale

Nel termine concesso la ricorrente ha, quindi, depositato la proposta, il piano e la restante documentazione, confermando, cionondimeno, la volontà di proseguire - anche in pendenza di procedura - le interlocuzioni avviate con taluni potenziali investitori finalizzate all'ottenimento di eventuali proposte e/o offerte vincolanti nel contesto di un'operazione di investimento in _____, da cui potesse derivare una soluzione alternativa e migliorativa per la salvaguardia della continuità aziendale e per il rimborso del ceto creditorio.

Il piano concordatario è stato inizialmente strutturato in continuità aziendale ai sensi dell'art. 84 CCII, in un'ottica c.d. "*stand alone*". L'adempimento delle obbligazioni concordatarie, nella misura e secondo le modalità di seguito illustrate, è stato dalla società previsto mediante:

- i flussi che deriveranno dalla continuità aziendale, sulla base del piano industriale e del piano di cassa predisposto e relativo al periodo 2023 - 2028;
- il rimborso da parte di _____ dei debiti sulla stessa gravanti nei confronti della Società;
- la razionalizzazione della struttura aziendale, attraverso l'implementazione di iniziative di *cost-cutting* relative al costo del personale diretto e indiretto;
- la realizzazione dell'attuale *backlog* di commesse della Società e l'implementazione dello stesso mediante acquisizione delle sole commesse ad alta marginalità.

Quanto alla proposta la stessa prevedeva:

- ✓ il pagamento integrale delle spese di ristrutturazione e, nella percentuale del 75%, gli onorari dei professionisti che hanno assistito la società ai fini della presentazione della domanda e del deposito della relativa proposta e del piano che la corredda;
- ✓ il pagamento integrale dei crediti prededucibili sorti durante la procedura concorsuale;
- ✓ il pagamento integrale dei crediti assistiti dal privilegio di cui all'art.2751-*bis* n.1 entro 30 giorni dall'omologa;
- ✓ il pagamento in misura parziale dei creditori privilegiati, comunque non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione dei beni, entro il termine di 180 giorni dall'omologa e conseguente degrado al chirografo e autonomo classamento per la parte incapiente;
- ✓ la suddivisione di tutti gli altri creditori in undici classi, formate nel rispetto del principio dell'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici dei creditori inclusi in ciascuna di esse e destinatarie dei seguenti pagamenti entro 48 mesi dall'omologazione:
 1. classe – creditori privilegiati soddisfatti oltre 180 giorni -100%
 2. classe – creditori privilegiati finanziari degradati – 22%
 3. classe – creditori privilegiati ex art.2753 degradati– 22%
 4. classe – creditori per IVA di rivalsa degradati– 22%
 5. classe – creditori privilegiati ex art.2754 degradati– 22%
 6. classe – creditori tributari degradati– 22%
 7. classe – creditori commerciali strategici– 20%
 8. classe – creditori per prestiti obbligazionari-12%
 9. classe – creditori assistiti da garanzia MCC-12%
 10. classe – creditori finanziari chirografi-12%
 11. classe – creditori commerciali chirografi-12%

La domanda era, altresì, accompagnata dalla proposta di transazione avanzata ai sensi dell'art. 88 CCII nei confronti di enti previdenziali nonché dell'Erario e delle Agenzie fiscali per i tributi e i relativi accessori dagli stessi amministrati.

Con provvedimento del 28.9.2023, valutati sussistenti i presupposti di legge, anche in ordine alla corretta formazione delle classi e alla non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori proposta e alla conservazione dei valori aziendali, preso atto del favorevole parere

espresso dal Commissario giudiziale, è stata aperta la procedura, nominato il giudice delegato, confermato il Commissario giudiziale, fissato il termine per il deposito del fondo spese e stabiliti i termini per l'espressione del voto dei creditori tra il 5 febbraio 2024 e il 15 febbraio 2024.

2. La nuova proposta definitiva ex art.120 -bis comma 2 CCII, tramite sottoscrizione e aumento di capitale sociale da parte di nuovi investitori

Con successiva memoria del 24.11.2023, la società proponente ha dato che, al fine di garantire il miglior soddisfacimento possibile del ceto creditorio, il Consiglio di Amministrazione di _____, ha deliberato di approvare l'offerta vincolante pervenuta dai _____, con sede legale in _____, C.F. _____, società holding del _____, leader nella produzione di prodotti, soluzioni complete e servizi per il settore dell'energia, con oltre quaranta sedi produttive e commerciali tra Italia ed estero e oltre 2.000 collaboratori nel mondo, e _____ (di seguito, per brevità, "_____") e, unitamente a _____, i "_____"), fondo di investimento gestito da _____, noto operatore di *private equity* focalizzato sulle PMI, con sede legale in _____, C.F. _____, iscritta all'Albo delle _____ al n. 155 e _____, avente ad oggetto l'acquisizione di tutto il capitale sociale di _____, da realizzarsi attraverso la sottoscrizione e liberazione di un aumento di capitale per complessivi Euro 12.000.000,00 da parte di _____, con esclusione del diritto di opzione statutariamente riconosciuto in favore degli attuali soci.

In conseguenza dell'offerta ricevuta, integralmente recepita, il piano e la proposta sono stati sensibilmente modificati in data 24.11.2023.

La proposta di concordato da ultimo depositata si fonda, infatti, sempre sulla continuità aziendale diretta, ma come assicurata dall'offerta vincolante presentata dalle società _____ avente ad oggetto l'acquisizione di tutto il capitale sociale di _____, da realizzarsi attraverso la sottoscrizione e liberazione di un aumento di capitale per complessivi Euro 12.000.000,00 entro i 10 giorni successivi all'avveramento delle seguenti condizioni sospensive:

- approvazione dell'offerta vincolante da parte del consiglio di amministrazione, intervenuta il 09.11.2023;
- ottenimento delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della *golden power*;
- definitività dell'omologa del concordato di _____ da parte del Tribunale entro il 15 novembre 2024.

Con riguardo alla seconda condizione, nel dubbio circa la riconducibilità nell'ambito della normativa *golden power* delle attività svolte e degli asset detenuti da _____, in data 30.10.2023 la società, in un'ottica cautelativa, ha effettuato la prenotazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il nuovo piano prevede, ai sensi dell'art. 120 -bis CCII, che la società ripiani le perdite mediante l'integrale utilizzo del capitale sociale e delle riserve esistenti, con conseguente ricostituzione dello stesso grazie all'aumento di capitale riservato agli investitori, con esclusione del diritto di opzione statutariamente riconosciuto in favore degli attuali soci (l'aumento di capitale sarà imputato, fino all'importo di Euro 50.000,00 al valore nominale delle azioni di nuova emissione e, per la differenza tra l'importo di Euro 11.950.000,00 e l'ammontare delle ulteriori perdite registrate dalla Società nella summenzionata situazione economico-patrimoniale

aggiornata, a sovrapprezzo azioni). Una volta liberato e sottoscritto l'aumento di capitale gli offerenti si sono impegnati a mettere a disposizione della ristrutturazione ulteriori risorse finanziarie sino all'importo massimo di Euro 3.000.000,00 per supportare gli sviluppi industriali del

Con riferimento alla proposta concordataria il nuovo assetto previsto è funzionale a: a) un incremento dell'attivo concordatario per un importo di circa 500.000,00; b) la sensibile riduzione dei tempi di esecuzione essendo previsto il versamento di Euro 12.000.000,00 in un'unica soluzione e la messa a disposizione dell'attivo concordatario entro 30 giorni dall'omologa; c) un incremento complessivamente pari al 10% delle risorse poste al servizio del rimborso dei crediti chirografari.

La nuova proposta concordataria ha previsto la soddisfazione delle pretese del ceto creditorio sostanzialmente mediante i flussi di cassa derivanti dall'iniezione di liquidità che i di sono impegnati ad effettuare, mediante:

- il pagamento integrale delle spese di ristrutturazione (i.e., le spese di giustizia e, nella percentuale del 75% prevista dall'art. 6, primo comma, lett. c), CCII, gli onorari dei professionisti che hanno assistito la Società ai fini della presentazione della domanda di concordato preventivo, nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda), entro i termini di cui al piano di cassa e in conformità con i relativi mandati professionali;
- il pagamento integrale, in base alla scadenza naturale degli stessi, dei crediti prededucibili legalmente sorti durante la procedura concorsuale per la gestione del patrimonio della Società e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, nonché per le prestazioni professionali che dovessero essere eventualmente richieste dagli organi della procedura, ai sensi dell'art. 6, primo comma, lett. d), CCII;
- il pagamento integrale dei creditori assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 1, c.c., nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, come previsto dall'art. 84, settimo comma, CCII, entro il termine di 30 giorni dalla data di definitiva omologazione del concordato preventivo, ai sensi degli artt. 86 e 109, quinto comma, CCII;
- il pagamento in misura parziale, nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, dei creditori privilegiati, comunque non inferiore, ai sensi dell'art. 84, quinto comma, CCII, a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedure inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, come indicato nella relazione redatta dal Dott. , entro il termine massimo di 30 giorni dall'omologazione definitiva del concordato preventivo e con conseguente degrado a chirografo e autonomo classamento (ex art. 109, quinto comma, ultimo periodo, CCII) per la parte capiente;
- la suddivisione di tutti gli altri creditori in dieci classi, formate nel rispetto del principio dell'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici dei creditori inclusi in ciascuna di esse, nonché della parità di trattamento dei creditori all'interno della medesima classe, destinatarie del seguente trattamento:

o Classe 1 (votante): composta dai titolari di crediti assistiti da privilegio generale che, in forza di specifiche disposizioni di legge, prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis c.c., per la parte dei crediti privilegiati dagli stessi vantati che non trova capienza nell'attivo liquidabile di , come attestato ai sensi dell'art. 84, comma 5, CCII,

che verrà soddisfatta in misura pari al 22%, entro 30 giorni dalla definitiva omologazione del concordato preventivo;

o Classe 2 (votante): composta dagli Istituti, enti o fondi speciali – compresi quelli sostitutivi o integrativi – che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, indicati dall'art. 2753 c.c., per i crediti dagli stessi vantati a titolo di contributi e relativi accessori, oggetto di degrado al chirografo per incapienza dell'attivo, destinatari della proposta di trattamento di cui all'art. 88, primo comma, CCII, da soddisfarsi in misura pari al 22% delle rispettive pretese, entro 30 giorni dalla definitiva omologazione del concordato preventivo;

o Classe 3 (votante): composta dai fornitori, per i crediti dagli stessi vantati a titolo di IVA di rivalsa, oggetto di degrado al chirografo per incapienza dell'attivo, da soddisfarsi in misura pari al 22% delle rispettive pretese, entro 30 giorni dalla definitiva omologazione del concordato preventivo;

o Classe 4 (votante): costituita dagli enti che gestiscono forme di tutela previdenziale e assistenziale integrativa, ai sensi dell'art. 2754 c.c., per i crediti dagli stessi vantati a titolo di contributi e accessori, oggetto di degrado al chirografo per incapienza dell'attivo, da soddisfarsi in misura pari al 22% delle rispettive pretese, entro 30 giorni dalla definitiva omologazione del concordato preventivo;

o Classe 5 (votante): costituita dall'Erario e dalle Agenzie fiscali, per i tributi e i relativi accessori dagli stessi amministrati, oggetto di degrado al chirografo per incapienza dell'attivo, destinatari della proposta di trattamento di cui all'art. 88, primo comma, CCII, da soddisfarsi nei termini in essa previsti, in misura pari al 22% delle rispettive pretese, entro 30 giorni dalla definitiva omologazione del concordato preventivo;

o Classe 6 (votante): costituita dall'unico portatore dei titoli obbligazionari emessi dalla Società, _____, assistito dalla garanzia personale emessa da _____, nei cui confronti è previsto il pagamento in misura pari al 14,5% del dovuto, entro 30 giorni dalla definitiva omologazione del concordato preventivo;

o Classe 7 (votante): composta dagli Istituti finanziari, per i crediti dagli stessi vantati nei confronti della Società che sono assistiti dalla garanzia concessa dalla Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.A. ai sensi del D.L. n. 23/2020, nei cui confronti è previsto il pagamento di una porzione pari al 14,5% delle rispettive pretese, entro 30 giorni dalla definitiva omologazione del concordato preventivo;

o Classe 8 (votante): composta dagli Istituti di credito, per i crediti dagli stessi vantati nei confronti della Società che non sono assistiti da alcuna causa legittima di prelazione, che saranno soddisfatti in misura pari al 14,5% delle rispettive pretese, entro 30 giorni dalla definitiva omologazione del concordato preventivo;

o Classe 9 (votante): composta da tutti gli altri creditori chirografari della Società (ivi inclusi quelli che diverranno tali a seguito dell'eventuale avverarsi dei rischi per i quali la Società ha appostato un apposito fondo), che saranno soddisfatti in misura pari al 14,5% delle rispettive pretese, entro 30 giorni dalla definitiva omologazione del concordato preventivo;

o Classe 10 (votante): composta dagli attuali soci di _____, nei cui confronti non si prevede alcun soddisfacimento economico, ma che sono chiamati a votare la presente proposta concordataria, ai sensi dell'art. 120-ter, secondo e terzo comma, CCII, dal momento che il Nuovo Piano prevede modificazioni che incidono direttamente sui loro diritti di partecipazione.

Nel rispetto del disposto dell'art. 88, comma 3, CCII, modificandosi la proposta anche relativamente al trattamento dei crediti tributari e contributivi, la nuova proposta è stata presentata anche al competente Agente della Riscossione e agli altri uffici competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale della Società.

Il Commissario giudiziale nel proprio parere sulla nuova proposta, ha rilevato come *“la stessa appare certamente migliorativa non solo in termini quantitativi e temporali ma anche perché assicura una certezza di adempimento che non dipende più dai flussi di cassa che sarà in grado di generare grazie alla continuità, bensì integralmente dall’apporto di nuove risorse che gli investitori hanno assunto l’obbligo di effettuare in favore della società e che nel frattempo dovranno anche garantire. Sotto il profilo della fattibilità, dunque, si conferma, a maggior ragione, il giudizio già espresso in ordine alla proposta originaria ovvero come il piano non sia manifestamente inidoneo a conseguire quel che viene prospettato in termini di soddisfazione dei creditori e di conservazione dei valori aziendali e quindi anche di posti di lavoro (assenza di pregiudizio per i creditori ex art.7 I co CCII)”*. Con riguardo all’alternativa liquidatoria il Commissario giudiziale ha esposto che *“l’attivo realizzato dalla vendita degli asset e delle azioni potenzialmente esercitabili (sull’assunto di vincerle tutte) sarebbe sufficiente a soddisfare parzialmente i creditori privilegiati, senza possibilità di destinare alcunché ai creditori chirografari. In particolare, il soddisfacimento dei creditori si fermerebbe al privilegio per la parte di debito bancario garantita, nella misura del 3% circa”*.

Con provvedimento del 30.11.2023 il Tribunale, preso atto delle modifiche intervenute, recepitò il parere favorevole del Commissario giudiziale, ha stabilito nuovi termini per le comunicazioni e le relazioni di legge del Commissario giudiziale, differendo il voto dei creditori al periodo compreso tra il 4 marzo 2024 e l’11 marzo 2024.

3. Le operazioni di voto

Dalla relazione del Commissario giudiziale del 12.3.2024 emerge che il voto espresso dai creditori è stato il seguente:

CLASSE	DESCRIZIONE	IMPORTO AMMESSO AL VOTO	VOTO FAVOREVOLE	VOTO CONTRARIO	VOTO NON ESPRESSO
Classe 1	Creditori privilegiati finanziari degradati	237.303,91	237.303,91	0,00	0,00
			100,00%	0,00%	0,00%
Classe 2	Creditori previdenziali ex. art. 2753 degradati	389.974,15	0,00	387.411,63	2.562,52
			0,00%	99,34%	0,66%
Classe 3	Creditori privilegiati per IVA da rivalsa degradati	125.805,21	94.257,92	12.155,84	19.391,45
			74,92%	9,66%	15,41%
Classe 4	Alti creditori previdenziali ex. art. 2754 degradati	131.523,90	25.098,37	0,00	106.425,53
			19,08%	0,00%	80,92%
Classe 5	Creditori tributari privilegiati degradati	581.694,68	580.843,12	0,00	851,56
			99,85%	0,00%	0,15%
Classe 6	Creditore per prestiti obbligazionari	4.557.187,50	4.557.187,50	0,00	0,00
			100,00%	0,00%	0,00%
Classe 7	Creditori assistiti da garanzia MCC	3.595.647,97	3.595.647,97	0,00	0,00
			100,00%	0,00%	0,00%
Classe 8	Creditori finanziari chirografari	6.151.703,54	5.018.310,19	0,00	1.133.393,35
			81,58%	0,00%	18,42%
Classe 9	Altri creditori chirografari	11.890.533,38	9.048.416,40	1.209.045,62	1.493.071,36
			76,43%	11,01%	12,56%
Classe 10 figurativo	Soci art. 120-ter, 2° e 3° comma, CCII	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Non essendo stata raggiunta la maggioranza in tutte le classi (dissenso delle classi 2 e 4), sebbene abbiano espresso voto favorevole creditori rappresentanti l’83,86% (per complessivi Euro 23.197.065,38) dei crediti ammessi al voto (pari ad Euro 27.661.374,24) la proposta concordataria non risulta approvata, per il disposto dell’art.109 comma 5 CCII.

Firmato Da: COLUCCI FABIOLA GIULIA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10930844fe4687e - Firmato Da: DE SIMONE LAURA Emesso Da: CA DI FIRMA Qualificata per Modello ATe Serial#: 48f6f3dc0cff

Firmato Da: COLUCCI FABIOLA GIULIA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10930844fe4687e
Firmato Da: DE SIMONE LAURA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48f6f3dc0cff

La proponente si è, pertanto, avvalsa della facoltà attribuitagli dall'art. 112, secondo comma, CCII e ha richiesto al Tribunale di omologare forzosamente il concordato dalla stessa proposto.

Il Tribunale, conseguentemente, ha fissato udienza per l'omologazione in Camera di Consiglio al 2.5.2024.

Nessun creditore dissenziente o altro interessato ha proposto opposizione.

4. La ritualità del procedimento, la fattibilità del piano e le ragionevoli prospettive di superamento dell'insolvenza

Il Collegio, ai fini dell'omologazione del concordato, è chiamato a riscontrare la ritualità del procedimento e la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art.112 comma 1 CCII.

Esaminata nei paragrafi precedenti l'ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe, l'esito del voto, va ora vagliata la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inettitudine dello stesso a raggiungere l'obiettivo di risanamento.

Va ricordato che l'offerta vincolante , ancorché già accettata da , non è tuttavia ancora efficace tra le parti, poiché la stessa è sospensivamente condizionata al verificarsi di tutte le seguenti circostanze:

- (i) approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, dell'Offerta Vincolante entro il 9 novembre 2023;
- (ii) definitività dell'omologa del concordato di da parte del Tribunale, ai sensi dell'art. 48 CCII, entro il 15 novembre 2024;
- (iii) ottenimento delle autorizzazioni previste dalla c.d. normativa *golden power*, per quanto richieste dalla legge, entro il suddetto termine del 15 novembre 2024.

La prima condizione si è verificata, ed è in atti la delibera del CDA del 26.10.2023 (doc.81).

Analogamente la terza condizione, relativa all'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla normativa *golden power*, si è *medio tempore* determinata, atteso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 29 gennaio 2024, ha comunicato che l'operazione di ristrutturazione di , così come prospettata dai nella prenotifica effettuata in data 18 gennaio 2024, non rientra nella normativa del *golden power* e quindi non necessita di alcuna autorizzazione (v.pag.3 relazione del Commissario giudiziale del 12.2.2024).

La seconda e ultima attiene unicamente all'esito del presente procedimento.

In punto di fattibilità il Commissario giudiziale, con motivazione argomentata e condivisibile, nella relazione sopra richiamata, ha concluso nel senso che *"la proposta formulata dalla società e creditori è caratterizzata da una certezza di adempimento non dipendente da fattori ipotetici o comunque soggetti ad alea ma basate integralmente sull'apporto di nuova finanza in ordine al quale gli investitori hanno presentato idonea garanzia, e da tempi di esecuzione sostanzialmente immediati (30 giorni dalla definitiva omologazione della procedura)"*.

Con riguardo all'attuabilità in concreto della soddisfazione dei creditori nelle percentuali offerte, il Commissario Giudiziale, sulla scorta dell'attivo presuntivamente realizzabile e tenuto conto dell'incremento del fabbisogno concordatario intervenuto in corso di procedura, ha provveduto, nella relazione ex art.105 CCII, a rideterminare le percentuali di soddisfo dei creditori secondo la seguente tabella:

	CONTABILITA' AL 02.03.2023	PIANO	RELAZIONE ART. 105 CCI	RIMBORSO	
SPESE DI GIUSTIZIA	0,00	378.300,00	366.619,60	100,00%	366.619,60
PROFESSIONISTI PREDEDUCIBILI	0,00	694.000,00	799.300,00	100,00%	799.300,00
FONDO RISCHI E ONERI IN PREDEDUZIONE	0,00	29.400,00	29.400,00	100,00%	29.400,00
PROFESSIONISTI AL PRIVILEGIO	0,00	87.100,00	122.200,00	100,00%	122.200,00
PROFESSIONISTI AL CHIROGRAFO	0,00	144.300,00	144.300,00	13,80%	19.910,81
TOTALE COSTI DELLA PROCEDURA	0,00	1.283.100,00	1.461.819,60		
DIPENDENTI	424.300,93	234.135,71	234.268,86	100,00%	234.268,86
FORNITORI PRIVILEGIATI	868.141,11	868.141,11	945.255,42	100,00%	945.255,42
LOCATORE	52.101,44	52.101,44	55.678,20	100,00%	55.678,20
FONDO RISCHI AL PRIVILEGIO	122.696,09	1.206.390,80	1.206.390,80	100,00%	1.206.390,80
TOTALE PRIVILEGIATI	1.467.239,57	2.360.769,06	2.441.591,08		
Classe 1 - Creditori privilegiati finanziari degradati	237.303,91	2.333.254,97	2.226.112,85	20,86%	464.459,79
Classe 2 - Creditori ex art. 2753 degradati	375.302,83	390.800,00	389.974,15	20,86%	81.364,84
Classe 3 - Degradato IVA di rivalsa	121.554,72	121.554,72	125.805,21	20,86%	26.248,20
Classe 4 - Creditori ex art. 2754 degradati	127.007,72	127.800,00	131.523,90	20,86%	27.441,36
Classe 5 - Creditori tributari degradati	374.906,75	162.706,55	581.694,68	20,86%	121.365,72
Classe 6 - Creditore per prestiti obbligazionari	4.527.556,46	4.527.556,46	4.557.187,50	13,80%	628.810,10
Classe 7 - Creditori assistiti da garanzia MCC	4.292.568,27	3.721.032,81	3.595.647,97	13,80%	496.134,90
Classe 8 - Creditori finanziari chirografari	5.187.415,12	5.886.450,58	6.151.703,54	13,80%	848.824,70
Classe 9 - Altri creditori chirografari	12.418.924,22	12.397.192,67	11.890.533,38	13,80%	1.640.680,23
Classe 10 Figurativo - Soci art. 120-ter CCI	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
FONDO RISCHI AL CHIROGRAFO	50.458,80	5.800.000,00	5.800.000,00	13,80%	800.295,92
TOTALE CHIROGRAFARI	27.712.995,80	35.468.348,76	35.450.183,18		
FINANZIAMENTO SOCI	7.197.288,77	7.197.288,77	7.236.493,77	0,00%	-
TOTALE POSTERGATI	7.197.288,77	7.197.288,77	7.236.493,77		
TOTALE PASSIVO	32.047.048,30	43.129.860,82	46.590.087,63		8.914.647,25

che non si discosta in maniera significativa dalle prospettazioni di piano.

Quanto all'indagine circa la prospettiva di superamento dell'insolvenza, la descritta operazione di subentro di nuovi soci mediante operazione di acquisizione di tutto il capitale sociale di _____, attraverso la sottoscrizione e liberazione di un aumento di capitale per complessivi Euro 12.000.000,00 offre una prospettiva di risanamento realistica e sterilizza ogni potenziale rischio derivante dal futuro andamento della gestione delle società del _____ e dalla fisiologica natura previsionale delle valutazioni compiute a tal riguardo dalla società e dall'attestatore.

Va condivisa, infine, la tesi della società ricorrente che esclude che nel caso di specie trovi applicazione la disposizione di cui all'art. 120-*quater* CCII, dal momento che, all'esito dell'operazione prevista, gli investitori verranno a detenere congiuntamente l'intero capitale sociale di _____, con la conseguenza che il valore risultante dalla ristrutturazione non sarà in nessun modo riservato anche ai soci anteriori alla presentazione della domanda.

5. I presupposti per la ristrutturazione trasversale

Rileva, preliminarmente, il Collegio che quand'anche la formazione della classe n.10, composta dagli attuali soci di _____, sia corretta, ai sensi dell'art. 120-*ter*, secondo e terzo comma, CCII, dal momento che il piano concordatario prevede modificazioni che incidono direttamente sui loro diritti di partecipazione, ed esattamente l'esclusione del diritto di opzione ad essi spettante ai sensi dell'art. 2441 c.c., della stessa non può tenersi conto ai fini dell'omologazione trasversale, assumendo significatività in quel contesto il solo voto dei creditori.

Per i soci la previsione del diritto di voto sulla proposta concordataria surroga l'esercizio del diritto di voto in sede assembleare, tanto che va commisurato "alla quota di capitale posseduta anteriormente alla presentazione della domanda" e opera nella forma del silenzio assenso.

Firmato Da: COLUCCI FABIOLA GIULIA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA Qualificata per Modello ATe Serial#: 10f930844fe4687e - Firmato Da: DE SIMONE LAURA Emesso Da: CA DI FIRMA Qualificata per Modello ATe Serial#: 48f6f3dc0c0ff9

Firmato Da: COLUCCI FABIOLA GIULIA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10f930844fe4687e
Firmato Da: DE SIMONE LAURA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48f6f3dc0c0ff9

Molto opportunamente la nuova previsione codicistica parifica la posizione dei soci a quella dei creditori, che mediante il voto sulla proposta concordataria possono condizionare (anche) l'esito delle operazioni straordinarie inserite dagli amministratori nei contenuti del piano di ristrutturazione, ma in nessun modo la classe dei soci può incidere sull'omologazione ai sensi dell'art.112 comma 2 CCII, essendo riservato tale diritto unicamente ai creditori.

Passando all'esame della ricorrenza delle condizioni di cui all'art.112, comma 2, CCII per omologare il concordato in continuità aziendale, su richiesta del debitore, nonostante il dissenso di alcune classi, va innanzi tutto determinato il valore di liquidazione e così, per differenza rispetto all'attivo messo a disposizione per l'esecuzione del piano, il valore eccedente quello di liquidazione.

Nella specie il valore di liquidazione è stato quantificato dal Commissario in €6.293.924,67, l'attivo messo a disposizione per l'esecuzione del Piano in € 8.914.647,25, e quindi il valore eccedente quello di liquidazione è per cui pari a € 2.620.722,58 (v. relazione ex art.105 CCII e relazione riassuntiva del 30.4.2024).

Veniamo all'esame delle singole condizioni che devono essere tutte congiuntamente presenti:

lett.a) osserva il Commissario che *“il valore ipotizzato in caso di liquidazione giudiziale (€ 6.293.924,67), che deve sottostare alla regola della priorità assoluta (c.d. absolute priority rule), viene attribuito ai creditori assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 1 c.c. (dipendenti), ai creditori assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 1 c.c. (professionisti), ai creditori assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 5 c.c. (artigiani che ricomprendono anche quelli qualificabili come “imprese minori” ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. b, CCII), al locatore assistito dal privilegio di cui all'art. 2764 c.c. nonché, per la quota residuale di € 1.075.832,72, alle banche (e MCC) assistite da garanzia ai sensi dell'art. 13, primo comma, del DL 8 aprile 2020, n. 23, come convertito in legge e modificato dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e modificato dal DL 25 maggio n. 75, nonché, da ultimo, dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il tutto pari a quanto questi creditori riceverebbero in ipotesi di liquidazione giudiziale”*.

Alla luce di questa puntuale verifica risulta evidente che la proposta concordataria applica la regola della c.d. *absolute priority rule* nella ripartizione del valore di liquidazione, come previsto dall'art. 84, comma 6, CCII, sicché ai sensi dell'art. 85, comma 4, CCII, il trattamento previsto per ciascuna classe mantiene fermo l'ordine delle cause legittime di prelazione;

lett.b) è rispettato il principio di non discriminazione sancito dalla previsione normativa, posto che in relazione al valore eccedente quello di liquidazione – interamente derivante dall'aumento di capitale sociale a pagamento da eseguirsi entro 10 giorni dalla definitiva omologa della procedura, così come previsto dall'offerta vincolante presentata dai – lo stesso viene ripartito secondo la c.d. *relative priority rule* di cui al sesto comma dell'art. 84 CCII, ma per i crediti inclusi nelle due classi risultate dissenzienti (la Classe 2 e la Classe 4) è previsto un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado (privilegiato) e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (chirografario), (circostanza già riscontrata dal Tribunale nel decreto del 30.11.2023). Nel dettaglio, che per la classe 2 (“Creditori ex art. 2753 degradati”) e per la classe 4 (“Creditori ex art. 2754 degradati”), il piano prevede la soddisfazione al 22% (percentuale rideterminata al 20,86% nella Relazione art. 105 CCII) pari a quello previsto per le classi 1, 3 e 5 (tutte composte da creditori di pari grado e cioè da privilegiati degradati) e più favorevole rispetto a quello delle classi 6, 7, 8 e 9 (tutte composte da creditori di rango inferiore e cioè da chirografari *ab origine*) di grado inferiore e destinatarie, nel piano, di una soddisfazione del 14,5% (percentuale rideterminata al 13,80% nella Relazione art. 105 CCII);

lett.c) la proposta concordataria non prevede per alcun creditore il pagamento in misura eccedente rispetto all'importo del rispettivo credito;

lett.d) è la condizione più complessa da accertare per cui si impone una riflessione preliminare.

La previsione normativa consente la ristrutturazione trasversale in presenza di due situazioni alternative: a) che la proposta risulti approvata da una maggioranza di classi contenente, al suo interno, una classe titolare di diritti di prelazione; b) che la proposta risulti approvata da almeno una classe che sarebbe almeno parzialmente soddisfatta rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Ad avviso del Collegio non si è realizzata, nella specie, l'ipotesi a) in quanto, se è vero che la proposta è stata approvata dalla maggioranza delle classi, nondimeno non si rinvergono tra le stesse classi di creditori privilegiati. Il voto favorevole è stato espresso da otto classi rispetto alle dieci previste, e tre delle classi aderenti sono costituite da creditori titolari di diritti di prelazione, ma in tutti e tre i casi si è trattato di privilegiati degradati (sul punto si veda la relazione finale sul voto predisposta dal Commissario ove è precisato che la proposta di concordato è stata approvata, tra le altre, dalla classe n. 1, costituita dai creditori privilegiati finanziari degradati, dalla classe n. 3, costituita dai creditori che vantano pretese a titolo di IVA di rivalsa, anch'essi degradati al chirografo per incapienza dell'attivo, e dalla classe n. 5, costituita dai creditori tributari degradati), e questa categoria di creditori va *ex lege* equiparata per la parte residua di credito ai chirografari, a mente della previsione di cui all'art.84 comma 5 e dell'art.109 comma 4 CCII. Le norme da ultimo menzionate chiariscono, rispetto alla previsione più criptica dell'art.177 l.fall., che l'assimilazione della parte incapiente del credito prelatizio ai crediti chirografari esplica i suoi effetti sia ai fini del voto, sia relativamente al trattamento in senso sostanziale del credito, con la conseguenza che deve escludersi la parificazione del creditore privilegiato degradato al creditore privilegiato *tout court*, dovendo al contrario essere a tutti gli effetti considerato chirografario.

A conforto dell'interpretazione proposta è l'art. 11 della direttiva UE n. 1023/2019 del 20/6/2019 di cui l'art. 112 co. 2 CCII costituisce attuazione, che per quanto qui rileva, prevede che "1. Gli Stati membri provvedono affinché il piano di ristrutturazione che non è approvato da tutte le parti interessate di cui all'articolo 9, paragrafo 6, in ciascuna classe di voto, possa essere omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, su proposta del debitore o con l'accordo del debitore, e possa diventare vincolante per le classi di voto dissenzienti se esso soddisfa almeno le condizioni seguenti:

... b) è stato approvato: i) dalla maggioranza delle classi di voto di parti interessate, purché almeno una di esse sia una classe di creditori garantiti o abbia rango superiore alla classe dei creditori non garantiti....".

La previsione unionale riportata è esplicita nell'affermare che se la proposta è stata votata a maggioranza, una delle classi deve avere rango almeno superiore a quello dei creditori non garantiti, e questo certamente non può riscontrarsi con riferimento ai creditori prelatizi degradati.

Sussiste, in ogni caso, la condizione alternativa di cui al secondo periodo della lett.d) menzionata.

Dal prospetto fornito dalla società proponente è evincibile, con evidenza, che tre delle classi votanti, alle quale è offerto un importo non integrale del proprio credito, qualora il valore eccedente quello di liquidazione – e dunque quello rinveniente dalle risorse che i apporteranno - fosse distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di

prelazione, le stesse riceverebbero un trattamento migliore (la Classe 1, la Classe 3 e la Classe 5 già menzionate), pari al 100%.

Nella tabella che segue sono evidenziate le due differenti modalità di soddisfo: da un lato, quella proposta dalla società debitrice e, dall'altro lato, quella risultante dalla rigida applicazione della *absolute priority rule*, prudenzialmente applicata dalla proponente tenendo conto non già dell'intero ammontare dell'aumento di capitale riservato ai , bensì delle sole risorse che, nell'ambito della proposta concordataria, sono destinate al soddisfacimento dei creditori:

	Saldo lordo	Proposta concordataria	% di recovery	Absolute Priority Rule	% di recovery
Proventi da liquidazione		-		6.210,1	
Proventi esterni		8.914,6		8.914,6	
Totale - A		8.914,6		15.124,7	
Predeuzioni	(1.051,7)	(1.051,7)	100,0%	(1.051,7)	100,0%
Costi della procedura privilegiati	(87,1)	(87,1)	100,0%	(87,1)	100,0%
Debiti verso dipendenti	(234,1)	(234,1)	100,0%	(234,1)	100,0%
Debiti verso fornitori privilegiati	(868,1)	(868,1)	100,0%	(868,1)	100,0%
Creditori ex art. 2764 - Locatore	(52,1)	(52,1)	100,0%	(52,1)	100,0%
Fondo rischi banche privilegiate +	(1.206,4)	(1.206,4)	100,0%	(1.206,4)	100,0%
Costi della procedura chirografari	(144,3)	(21,0)	14,5%	(37,7)	26,1%
Classe 1 - Creditori privilegiati finanziari degradati	(2.333,3)	(513,3)	22,0%	(2.333,3)	100,0%
Classe 2 - Creditori ex art. 2753 degradati	(390,8)	(86,0)	22,0%	(390,8)	100,0%
Classe 3 - Degrado IVA di rivalsa	(121,6)	(26,7)	22,0%	(121,6)	100,0%
Classe 4 - Creditori ex art. 2754 degradati	(127,6)	(29,1)	22,0%	(127,6)	100,0%
Classe 5 - Creditori tributari degradati	(162,7)	(35,8)	22,0%	(162,7)	100,0%
Classe 6 - Creditore per prestiti obbligazionari	(4.527,6)	(658,7)	14,5%	(1.183,5)	26,1%
Classe 7 - Creditori assaiati da garanzia MCC	(3.721,0)	(541,4)	14,5%	(972,5)	26,1%
Classe 8 - Creditori finanziari chirografari	(5.886,5)	(805,4)	14,5%	(1.538,7)	26,1%
Classe 9 - Altri creditori chirografari	(12.397,2)	(1.803,7)	14,5%	(3.240,5)	26,1%
Fondo rischi passività potenziale	(5.800,0)	(843,9)	14,5%	(1.516,1)	26,1%
Totale - B	(39.112,2)	(8.914,6)		(15.124,7)	
Residuo (A-B)					

Poiché a ben tre classi di creditori votanti è offerto un importo non integrale del credito mentre nell'alternativo scenario in cui fosse applicato su tutto il valore distribuibile la regola della priorità assoluta riceverebbero il 100% (le classi 1-3-5 aderiscono alla proposta che offre loro il 22% del credito anziché il pagamento integrale) e, ciononostante, hanno manifestato, con il loro voto favorevole, fiducia nel piano concordatario proposto, ne consegue che è integrata la previsione di legge ai fini della ristrutturazione trasversale richiesta.

L'interpretazione indicata è conforme alle previsioni dell'art.11 della Direttiva UE n. 2019/1023 del 20 giugno 2019 e consente di imporre alle classi dei creditori non votanti o dissenzienti la ristrutturazione.

6. L'aumento di capitale

La proposta prevede che sia la stessa sentenza di omologazione, ai sensi dell'art.120-*quinquies* CCII, a determinare la parziale copertura delle perdite mediante integrale ricorso alle riserve accantonate dalla società e al capitale sociale, con azzeramento di quest'ultimo, ridottosi al di sotto della soglia minima stabilita dall'art. 2327 c.c. ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore alla suddetta soglia minima, come previsto dall'art. 2447 c.c., con utilizzo, fino a concorrenza, della riserva da sovrapprezzo azioni.

A tal fine è stata espressamente prevista, come imposto dal secondo comma dell'art. 120-*ter* CCII, un'apposita classe composta dagli attuali soci, che sono stati chiamati a esprimere il loro voto sulla proposta concordataria proprio in ragione dell'esclusione del diritto di opzione ad essi spettante ai sensi dell'art. 2441 c.c..

La classe ha votato positivamente per il 100% del capitale sociale.

Firmato Da: COLUCCI FABIO LAURA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10930844fe4687e - Firmato Da: DE SIMONE LAURA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48f63dc0c0ff9

Firmato Da: COLUCCI FABIO LAURA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10930844fe4687e
Firmato Da: DE SIMONE LAURA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48f63dc0c0ff9

Nella necessità di dettagliare in concreto, in sede di omologazione, i termini dell'operazione prevista, il Consiglio di Amministrazione di _____, ha approvato all'unanimità, in data 29 aprile 2024, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società aggiornata al 31 marzo 2024 (doc.98), dalla quale emerge una perdita complessiva di Euro 23.785.201,00 (perdita portata a nuovo per Euro 17.655.022,00 e perdita di esercizio pari ad Euro 6.130.179,00), a fronte di riserve per Euro 10.396.000 e di un capitale sociale pari ad Euro 2.599.000,00, capace di rendere il patrimonio netto, a seguito dell'integrale assorbimento delle riserve e del capitale sociale, negativo per Euro 10.790.201,00.

Dette perdite dovranno conseguentemente essere ripianate mediante integrale utilizzo delle riserve disponibili, azzeramento del capitale, come esposto, pari ad Euro 2.599.000,00, e successivo utilizzo, fino a concorrenza delle perdite residue, della riserva da sovrapprezzo riveniente dall'esecuzione dell'aumento di capitale da parte dei _____.

Poiché l'importo complessivo dell'aumento di capitale previsto nel piano (comprensivo di sovrapprezzo), sulla base dell'Offerta Vincolante _____ – aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione riconosciuto dalla legge in favore degli attuali soci - è pari a Euro 12.000.000,00 l'importo residuo dell'aumento di capitale previsto nel piano (comprensivo di sovrapprezzo) una volta coperta integralmente la perdita, è di Euro 1.209.799,00 di cui:

- (i) Euro 50.000 imputati a capitale sociale;
- (ii) Euro 1.159.799,00 imputati a riserva da sovrapprezzo azioni.

Nello specifico, in adesione al piano concordatario, come integrato dalla proposta dei _____ (doc.9,10 alla relazione ex art.105 CCII del Commissario giudiziale), va prevista l'emissione di n. 50.000 azioni nominative del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, tutte di categoria A ai sensi dello statuto sociale, da intestare a _____, quanto a n. 35.000 azioni del valore nominale complessivo di Euro 35.000,00 (a fronte di un versamento per complessivi Euro 8.400.000,00), e a _____, quanto a n. 15.000 azioni del valore nominale complessivo di Euro 15.000,00 (a fronte di un versamento per complessivi Euro 3.600.00,00), appena possibile successivamente rispetto alla data in cui le stesse effettueranno il versamento previsto dall'Offerta Vincolante _____ (i.e., entro il decimo giorno successivo alla definitiva omologazione del concordato preventivo di _____, per tale intendendosi l'omologazione del concordato ai sensi dell'art. 48, terzo comma, CCII da parte del Tribunale a seguito dell'esaurimento dei mezzi di impugnazione della sentenza di omologazione del concordato ai sensi dell'art. 51 CCII ovvero, in caso di presentazione di reclami ex art. 51 CCII, il rigetto dei medesimi e/o la rinuncia ai medesimi depositata nel procedimento di impugnazione).

Tanto considerato, sussistono tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo, avendo riscontrato - per le ragioni sino ad ora esposte - tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dagli artt.40, 48, 84, 85, 87, 88, 112, 120-*bis*, 120-*ter*, 120 *quinqies* CCII.

P.Q.M.

omologa il concordato preventivo della società _____, con sede legale in _____
C.F. e Partita I.V.A. n. _____, R.E.A. MI - _____

, in persona dell'Amministratore Delegato, Ing. _____, nato a _____,
C.F. _____;

ai sensi dell'art.120-*quinquies* CCII, determina la riduzione e l'aumento di capitale nei termini previsti nel piano, come riportati nella parte motiva, demandando agli amministratori l'adozione di ogni atto necessario a darvi esecuzione ed autorizzandoli a porre in essere le modificazioni societarie e statutarie previste dal piano;

dispone che, in adempimento agli obblighi di informazione posti a carico della società in concordato, quest'ultima consegna al Commissario giudiziale, _____, sino all'adempimento del concordato:

- i bilanci d'esercizio corredati da nota integrativa e relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione, entro 20 giorni lavorativi dalla loro approvazione ed in ogni caso non oltre 150 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio;

- i verbali delle verifiche sindacali a cadenza trimestrale ed i verbali delle verifiche della società di revisione non appena risultino disponibili e comunque non oltre 20 giorni dalla scadenza;

- i bilanci trimestrali, controfirmati dall'amministratore e dall'organo di controllo, analitici e riclassificati, costituiti da conto economico e stato patrimoniale e da ogni altro prospetto riepilogativo eventualmente richiesto dal Commissario giudiziale, non appena risultino disponibili e comunque non oltre 30 giorni dalla chiusura del trimestre solare di riferimento;

dispone che la società consegna al Commissario giudiziale con cadenza trimestrale un'adeguata informativa scritta, controfirmata dall'organo amministrativo e dall'organo di controllo, sullo stato di avanzamento del piano concordatario;

dispone che i flussi destinati al pagamento dei creditori concorsuali siano contabilizzati dalla società in partite separate in maniera tale che siano immediatamente evincibili le relative dinamiche ed il Commissario giudiziale sia posto nella condizione di esercitare un adeguato controllo circa la sussistenza delle liquidità previste per il soddisfacimento del fabbisogno concordatario;

dispone che la società informi prontamente per iscritto il Commissario giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario;

dispone che la società informi prontamente per iscritto il Commissario giudiziale di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo di amministrazione;

dispone che il Commissario giudiziale in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informi i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa ai sensi dell'art.119 CCII qualora non valuti di attivarsi direttamente;

i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dalla società in ragione della collocazione e del grado dei crediti;

le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irripetibili verranno depositate presso l'Ufficio postale di Milano nelle forme stabilite per i depositi giudiziale, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativi dei pagamenti agli aventi diritto;

il Commissario giudiziale dovrà redigere semestralmente i rapporti riepilogativi di cui all'art.118 comma 1 CCII, dando altresì conto delle attività compiute dalla società nel periodo e del rispetto delle previsioni del piano concordatario;

manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, alla società proponente ed al Commissario giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori;

manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art.45 CCII

Milano, 2 maggio 2024

Il Presidente
dott. Laura De Simone

